

dano al detto Padrone debitore, che infrà tre, o quattro giorui fin a diece, havendo rispetto alla quantità, habbia pagato il creditor, o assegnato tanti beni mobili chiari, & liberi per segurtà, & pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimentechè sarà fatta l'effecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran mostrati, & il retratto si dà al creditor fin a l'intero pagamento nella forma di sopra dichiarata, dove se ne fa la effecutione delle sententie date per li detti Consoli.

## S P I E G A Z I O N E.

**C**Ontro al Padrone, che appare debitore per iscrittura, e confession sua, non è necessario dar domanda in iscritto; Ma basta che il creditore davanti all'uffizio de' Consoli presenti la scritta della confessione del debito, e domandi verbalmente d'esser pagato. E se sarà passato il termine, dentro il quale era il Padrone debitore obbligato in vigore di detta scritta a pagare, i Consoli gli ordineranno, che fra lo spazio di tre, o quattro giorni fino a dieci, avendo rispetto alla quantità del debito, debba aver pagato, o assegnato tanti beni mobili liberi per sicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimenti si procederà all'effecutione su quei beni mobili, che saranno indicati dal creditore, al quale si darà il ricavato da essi fino all'intero pagamento, nella forma dichiarata di sopra nel Capitolo dell'effecutione delle sentenze date da' Consoli.

## Della sicurtà del giudizio.

## Cap. 30.

**S**E per l'attore è domandato a bocca, o in scritto, che quello a chi lui domanda, dia fideiussione di star a ragione sopra la sua domanda, & non la da, si debbe contra quello procedere. Se è forestiero, incontiente debbe dar la detta fideiussione, altramente debba esser incarcerato nella pregione del Commun, & in quella stare duran-